

TI_GERICHTE 14.2025.55 vom 19. September 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-09-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2025.55

FR: TI_GERICHTE 14.2025.55 du 19 septembre 2025

IT: TI_GERICHTE 14.2025.55 del 19 settembre 2025

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. "Semplice fattura" o decisione? Qualificazione come decisione e indicazione dei rimedi giuridici. "Semplici fatture" e decisioni nell'amministrazione di massa. Presupposti per cui una (apparentemente) "semplice fattura" costituisce una decisione; riconoscibilità

Erwägungen

E. 2

In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l'escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all'art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1).

E. 3

Nella sentenza impugnata la Giudice di pace, per quanto qui d'interesse, ha statuito che la fattura del 16 settembre 2023 emessa dal Patriziato nei confronti di RE 1 e prodotta in causa, relativa al pagamento della tassa di allacciamento acqua potabile di fr. 100.-, costituisce una decisione amministrativa (passata in giudicato) e, di conseguenza, un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per il credito posto in esecuzione. Dapprima, citando un passo di dottrina, ha infatti spiegato che il destinatario di una decisione amministrativa riconoscibile come tale, ma priva dell'indicazione dei rimedi giuridici, deve intraprendere, in un lasso di tempo ragionevole (indicativamente trenta giorni), i passi necessari per salvaguardare i propri diritti, in difetto dei quali l'atto può essere considerato esecutivo e servire da siffatto titolo di rigetto. Quindi, ha rilevato che l'escusso aveva chiesto l'allacciamento all'acquedotto patriziale, che l'ente pubblico aveva accolto la richiesta con decisione del 2 agosto 2021, infine, ch'egli, al più tardi nel mese di maggio 2024, aveva preso visione del regolamento patriziale (che prevede la tassa di allacciamento) e chiesto l'esenzione dalla tassa. Ricordato che per le spese esecutive non avrebbe potuto concedere il rigetto, pure richiesto dall'istante, giacché la decisione su di esse spetta esclusivamente all'UE, la prima giudice ha quindi parzialmente accolto l'istanza, rigettando l'opposizione limitatamente a fr. 100.-.

E. 3.1

e 5A_760/2018 consid. 3.1 e 3.4.2, DTF 143 III 162 consid. 2.2.1, pag. 165) e, di principio, indichi i rimedi giuridici (DTF 143 III 162 consid. 2.2.2; citata 5A_567/2019 consid. 7.1.2; v. anche messaggio del Consiglio federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC] del 28 giugno 2006 [FF 2006 6593, pag. 6756] e relativo Progetto [FF 2006 6785], il cui allegato al pto. II, n. 17, ha dato all'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF il suo attuale tenore).

E. 4

RE 1 ribadisce, in particolare, che la fattura del 16 settembre 2023 non costituisce una decisione amministrativa e, di conseguenza, un valido titolo di rigetto definitivo, giacché una simile decisione, giusta l'art. 35 LPAm, dev'essere motivata e notificata per scritto, come pure indicare i rimedi giuridici, comprensivi dell'autorità e del termine di ricorso, tutti elementi che la fattura non possiede. Chiede pertanto la reiezione dell'istanza, nonché la condanna dell'istante al pagamento di fr. 500.– e fr. 300.– a suo favore. Il Patriziato non prende posizione sulla censura del reclamante.

E. 5

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1).

E. 5.1

Dal 1° gennaio 2011, giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze (giudiziarie), e dunque costituiscono un titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive; la decisione è esecutiva, quando non è più impugnabile con un mezzo d'impugnazione ordinario (ad esempio opposizione, contestazione, ricorso) oppure quando tale mezzo non ha effetto sospensivo automatico (cioè non sospende automaticamente l'esecutività) o tale effetto è stato revocato. Come per le sentenze, invece, non è necessario il passaggio in giudicato (DTF 145 III 30 consid. 7.3.3.2; tra tante: CEF 14.2024.40 del 25 luglio 2024, consid. 5 e il riferimento), salvo diversa disposizione di legge (per le imposte federali, art. 165 cpv. 3 LIFD [RS 642.11] e, per le imposte ticinesi, art. 244 LT [RL 640.100]; STF 4A_387/2024 del 24 ottobre 2024 consid. 3.1.2; fra molte: CEF 14.2024.47 del 7 agosto 2024, consid. 5).

E. 5.1.1

Secondo la giurisprudenza di questa Camera, costituisce una decisione nel senso dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF l'atto che si qualifica come tale o trae siffatta qualità dalla legge (fra molte: citata CEF 14.2024.40 consid. 5) oppure contiene un'indicazione sulla sua natura decisionale e sia dunque riconoscibile come decisione, ciò che di principio si realizza se contiene la menzione dei rimedi giuridici (CEF 14.2023.46/47 del 7 agosto 2023, consid. 5, 14.2023.45 del 29 settembre 2023, consid. 5.2, 14.2019.144 del 25 novembre 2019, consid. 5.2, 14.2018.26 del 9 maggio 2018, consid. 5.2/b). Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, considerato che la legge talvolta richiede che una decisione si qualifichi come tale (ad esempio, art. 35 cpv. 1 PA) e talaltra invece no (ad esempio, art. 49 cpv. 3 LPGa), per stabilire se un atto costituisce una decisione nel senso dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, poco importa che esso sia intitolato "decisione" o rispetti i requisiti formali imposti dalla legge, essendo piuttosto determinante che abbia le caratteristiche materiali di una decisione, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla volontà dell'autorità o

del privato (DTF 143 III 162 consid. 2.2.1; STF 5A_567/2019 del 23 gennaio 2020, consid. 7.1.1).

E. 5.1.2

Di regola, se un atto amministrativo è una “semplice fattura”, non costituisce una decisione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (STF 5A_747/2019 del 24 novembre 2020, consid. 3.1 e 5A_760/2018 del 18 marzo 2019, consid. 3.1), giacché una fattura emessa da una collettività pubblica non è necessariamente una decisione (DTF 143 II 268 consid. 4.2.2, con riferimento alla STF 2C_444/2015 del 4 novembre 2015, consid. 3.2.3, che tratta il concetto di “decisione” anche in relazione all’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, in un caso concernente il pagamento di tasse per l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento delle acque di scarico; STF 2C_244/2024 del 9 ottobre 2024, consid. 1.5, pure con riferimento alla 2C_444/2015 consid. 3.2.3). Anzi, nell’ambito dell’amministrazione di massa, è abbastanza comune e ammissibile che una collettività emetta dapprima una fattura con una richiesta di pagamento, quindi, in assenza del pagamento, una decisione onde ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (citata STF 760/2018 consid. 3.1, ancora con riferimento alla 2C_444/2015 consid. 3.2.3). Nell’interesse della certezza del diritto, è necessario che per il destinatario la decisione sia riconoscibile come tale; ciò è il caso, ad esempio, se l’atto indica i rimedi giuridici (STF 2C_339/2017 del 24 maggio 2018, consid. 4.3, sempre con riferimento citata 2C_444/2015 consid. 3.2.3 e 3.2.4, in un caso concernente il pagamento di una tassa per la fornitura di elettricità da parte dell’azienda comunale).

E. 5.1.3

Una richiesta di pagamento emessa da un’autorità federale, cantonale o comunale svizzera oppure da un’organizzazione privata a essa equiparata (indipendentemente che sia fondata sul diritto pubblico federale, cantonale o comunale svizzero) può nondimeno essere qualificata quale decisione amministrativa nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, anche se non designata tale, purché costituisca un provvedimento esecutivo, individuale e concreto che imponga in modo coattivo il pagamento di una somma di denaro (citate 5A_747/2019 consid.

E. 5.2

Nella fattispecie, è escluso che la fattura del 16 settembre 2023 costituisca un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la tassa di allacciamento all’acquedotto posta in esecuzione, dal momento che non menziona i rimedi giuridici e con contiene altro elemento che la renda riconoscibile come decisione.

E. 5.3

Vero è che secondo l’autore citato dalla Giudice di pace (Abbet in: Abbet/Veuillet [a cura di], *La mainlevée de l’opposition*, 2 a ed. 2022, n. 148 ad art. 80 LEF), il quale si fonda su due decisioni del Tribunale federale (DTF 129 II 125 consid. 3.3 e 119 IV 330 consid. 1/c pag. 334), l’assente indicazione dei rimedi giuridici su una decisione non può impedire a tempo indeterminato ch’essa diventi esecutiva e, di conseguenza, costituisca un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (sopra consid. 5.1). Se il destinatario può riconoscere l’atto come una decisione, ciò che dipende dalle circostanze concrete, in particolare dalle sue conoscenze giuridiche e dal fatto che sia o meno rappresentato da un avvocato, allora egli deve compiere i passi necessari per salvaguardare i suoi diritti (ad esempio, consultare un avvocato o l’autorità che ha emesso l’atto) e ciò in un tempo ragionevole, indicativamente trenta giorni; se il destinatario non compie tali passi, la decisione diventa

ciononostante esecutiva.

E. 5.4

Senonché, anche questa tesi presuppone che il destinatario non abbia dubbi sulla natura decisionale dell'atto, ciò che non è il caso per la fattura del 16 dicembre 2023. Difatti, posto che il patriziato, allorché chiede il pagamento di una tassa di allacciamento all'acquedotto, può essere considerato un'amministrazione di massa, ovvero una collettività che può emettere dapprima una fattura con una richiesta di pagamento, quindi, in assenza del pagamento, una decisione onde ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. citata STF 2C_444/2015 e sopra, consid. 5.1.2), la fattura in parola è stata emessa dall' "Ufficio Contabilità", non indica alcuna base legale per la percezione della tassa, non è firmata, e si limita a riportare in calce una cedola di versamento, sicché appare veramente tale, piuttosto che una decisione. Peraltro, nessuno pretende che RE 1 sia un avvocato o abbia conoscenze giuridiche. Ne viene che la fattura non era per lui riconoscibile come decisione, sicché egli non era tenuto a compiere alcun passo necessario per salvaguardare i suoi diritti, e ch'essa – ammesso e non concesso che costituisca una decisione nel senso dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF – non è diventata esecutiva e, di conseguenza, che anche per questo motivo non costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione.

E. 5.5

Riassumendo, poiché manca un valido titolo esecutivo, la Giudice di pace avrebbe dovuto respingere l'istanza. Siccome fondato su questo punto, il reclamo va accolto e, di conseguenza, la sentenza impugnata va riformata nel senso di respingere l'istanza.

E. 5.6

Visto quanto sopra, non è determinante esaminare se una qualche norma di diritto pubblico imponesse particolari presupposti relativamente alla forma o al contenuto delle decisioni del Patriziato. Parimenti non è necessario esaminare le ulteriori censure del reclamante riferite al tema del rigetto, segnatamente quella secondo cui il Patriziato non disponeva di una base legale per il prelievo della tassa.

E. 5.7

Da ultimo, per rispondere alla richiesta, formulata dal Patriziato nella quadruplica, circa il modo di procedere, in caso di accoglimento del reclamo, "per un eventuale annullamento della tassa emessa e susseguente ripristino della situazione precedente all'allacciamento", è sufficiente precisare (per quanto di competenza della scrivente Camera), che l'escutente potrà emettere un nuovo atto amministrativo che imponga il pagamento della tassa; qualora intenda utilizzarlo onde procurarsi un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, stavolta esso dovrà però essere riconoscibile quale decisione, segnatamente indicando i rimedi giuridici, che l'escusso potrà se del caso far valere.

E. 6

Nella decisione impugnata, la Giudice di pace non si è pronunciata sull'argomentazione del convenuto relativa ai costi che questi avrebbe dovuto sostenere organizzando a sue spese il trasporto dell'acqua, quantificati in fr. 500.- (osservazioni, pag. 2). Per motivi di celerità ed economia processuale, la questione può essere direttamente evasa dalla Camera senza necessità di un rinvio alla prima giudice (che il reclamante nemmeno pretende). Ora, qualora il convenuto avesse in un primo momento inteso invocare l'estinzione per

compensazione del debito oggetto d'esecuzione con una propria contropotesa, la questione sarebbe evasa dall'esito della presente procedura. Sennonché a partire dalla duplica (pag. 2) egli ha espresso (invero tardivamente) tale pretesa (di valore superiore al debito posto in esecuzione) quale richiesta condannatoria, ovvero quale azione riconvenzionale. Volendo ammettere l'ammissibilità teorica di una simile azione nell'ambito della procedura sommaria di rigetto (contrario: Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 4^a ed. 2024, n. 24 e 45 ad art. 224 CPC), essa è però da dichiarare irricevibile, tenuto conto che RE 1 non ha postulato la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (v. sentenze della CEF 14.2021.189 del 9 maggio 2022, pag. 3, e 14.2015.177 del 20 gennaio 2016, consid. 6) e che la pretesa, oltretutto contestata dal Patriziato e non liquida, non rientra quindi nel campo di applicazione della procedura sommaria (art. 224 cpv. 1, 248 lett. b e 257 CPC) bensì, alla luce del valore litigioso, in quello della procedura semplificata, previo esperimento del tentativo di conciliazione (art. 197 CPC) e rilascio dell'autorizzazione ad agire, quale presupposto processuale (art. 59, 60, 209 cpv. 1, 243 cpv. 1 e 244 cpv. 3 lett. b CPC). Sul tema, il reclamo non può pertanto trovare accoglimento.

E. 7

In entrambe le sedi la tassa di giustizia, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) che, tenuto conto delle rispettive domande e del loro esito, può essere ripartita fra le parti in ragione di metà ciascuna. Eventuali indennità sono compensate.

E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.